

**DICHIARAZIONE SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA (art. 85 D. Lgs. 159/2011 - Istruzioni - punto 1)
PER ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
di cui all'art. 1, comma 52, della legge 06/11/2012, n. 190, disciplinato dal D.P.C.M. 18/04/2013**

Il/La sottoscritto/a _ nato/a a

il residente in

in qualità di della Società

DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA (Istruzioni punto 1)

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI con il numero Repertorio Economico Amministrativo REA

SEDE LEGALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

OGGETTO SOCIALE (breve e succinta descrizione)

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che i soggetti, previsti dall'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011, facenti capo alla predetta Società sono i seguenti:

ISTRUZIONI

(1) Per i raggruppamenti temporanei di imprese compilare le schede per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento anche se avente sede all'estero.

Per i consorzi compilare le schede per ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure che detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo

(2) - per le imprese individuali, indicare i dati del titolare;

- per le associazioni, chi ne ha la legale rappresentanza;

- per le società semplice e in nome collettivo: tutti i soci;

- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;

- per le società personali: tutti i soci e le società personali o di capitali che ne siano socie;

- per le società cooperative: tutto il CDA;

- per le società di capitali: tutto il CDA;

- per i consorzi cooperativi: tutto il CDA;

- per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile: tutto il CDA;

- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico: tutto il CDA;

- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile: tutto il CDA;

- per le società estere (art. 2508 c. c.): coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

- per le società concessionarie nel settore dei giochi pubblici: oltre a quanto previsto per la rispettiva tipologia di società,

1. i soci persone fisiche che detengono, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento,

2. i direttori generali

3. i soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi:

1. anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società,

2. alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società,

3. ai direttori generali

4. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

5. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

(3) Tutti i Direttori Tecnici ove previsto

(4) Indicare i membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(5) Per le società di capitali indicare i dati del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico. - in caso di persone giuridiche compilare un nuovo "modello"

Per le società consortili indicare le consorziate che detengono una quota consortile superiore al 10% e di ciascuna compilare un ulteriore "modello 2" seguendo le medesime indicazioni normative.

(6) In questa tabella occorre indicare le generalità dei conviventi di tutti i soggetti elencati nelle tabelle precedenti

Variazione degli organi societari:

I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di comunicare al prefetto che ha effettuato l'iscrizione alla White List, l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la cancellazione immediata dall'elenco e dalla sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

ATTENZIONE: IL FOGLIO E' STATO PROTETTO UNICAMENTE PER FACILITARNE LA COMPILAZIONE. IN CASO DI NECESSITA' E' POSSIBILE TOGLIERE LA PROTEZIONE POICHE' PRIVA DI PASSWORD UNA VOLTA TERMINATE LE MODIFICHE SI CONSIGLIA DI PROTEGGERLO NUOVAMENTE PER AGEVOLARNE LA COMPILAZIONE